

COMUNE
DI
TAVIGLIANO
(Provincia di Biella)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AZIENDALE
PARTE ECONOMICA 2016

Siglata il 02.03.2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

art. 1¹
Costituzione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, è così composta:

- Per la parte pubblica:

dr. Ceretto Cesare (Presidente)

- Per la parte sindacale:

- 1) I componenti della rappresentanza sindacale unitaria RSU:

Sig. Malla Acquadro

- 2) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

Marilena Santo

(CISL FP)

¹ Art 4 comma 5 ccnl 1.4.99

I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.



art. 2²

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

- sia firmato, per la parte sindacale, delle OO.SS. firmatarie del CCNL (*partecipante alle trattative*) e dalle RSU.
- sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla su tutta la parte concordata.

² Art 5 ccnl 1.4.99

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio."



art. 3
Vigenza del contratto³

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato è valido per tutta la vigenza del CCNL, comunque per l'esercizio finanziario 2016. Inoltre, conserva la sua efficacia anche dopo tale data e fino alla stipula di un nuovo CCID.

Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti.


Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Sono definite, con apposito accordo annuale, le somme relative alla costituzione e alle modalità d'erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo i criteri previsti dai vigenti CCNL e dal presente CCIA.

Le parti si riservano di riaprire il confronto ogni qualvolta intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

³ Art. 4 CCNL 1.4.99 materie di contrattazione:

- a) I criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
- b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a);
- c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
- d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- h) I criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- l) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22;
- f) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art.35 del D.Lgs. 29/93;
- m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.



LAVORO STRAORDINARIO

art. 4

Lavoro straordinario

1. Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario ammontanti per l'anno 2016 a **€ 0**
2. L'Amministrazione s'impegna a fornire, alla fine di ogni semestre, entro il 30° giorno del mese successivo, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per settori, indicando quali ore saranno liquidate e quali ore siano o saranno recuperate da parte del personale dipendente. **La liquidazione dello straordinario avverrà con liquidazione semestrale** nel mese successivo a quello del monitoraggio.
3. Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di quest'istituto contrattuale.
4. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile del settore o del capo servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso, in tal caso lo straordinario costituisce obbligo di prestazione.
5. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l'Amministrazione procederà ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.
6. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 1 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL.
7. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del CCNL 1/04/1999. Tali risorse sono a carico dell'Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo di cui al comma 6 del presente articolo⁴.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be three distinct signatures.

**FINANZIAMENTI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E PER LA PRODUTTIVITA'**
art. 5

**Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività ANNO 2016**

COSTITUZIONE FONDO anno 2016	Anno
FONDO UNICO CONSOLIDATO	2016
	€ 7.055,76
Lettera d) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99 Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 440/1997	
Lettera e) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99 Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)	
Lettera h) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99 Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	€ 1.000,00
Secondo comma art. 15 CCNL 1/4/99 Eventuale integrazione da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza).	€ 30,85
Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99 In caso di incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio	confluiscono nel fondo unico consolidato
Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99 In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accreachmento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PORTE VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI	
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2	
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	confluiscono nel fondo unico consolidato
Art.4 comma 1 ccnl 9.05.2006 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2006 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.4.2004 con un importo corrispondente allo 0,50 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	confluiscono nel fondo unico consolidato

Art 32 c7. ccnl 22.01.2004	
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	confluiscono nel fondo unico consolidato
Art 54 c1. ccnl 14.09.2000	
Somme derivanti dalla quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria effettuata dai messi notificatori di un importo pari a Euro 1,54 per ogni notifica	
Art.8 comma 2 ccnl 11.04.2005 RISORSE STABILI	
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 30%, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2009, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,60 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	confluiscono nel fondo unico consolidato
Art.4 comma 2 ccnl 31/07/2008	
2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31/12/2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, c. 3, del CCNL 22,01,2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: nel limite dell'1% del monte salari anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia NON superiore al 30% ; nel limite del 1,5% del monte salari 2007 qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al c. 1, dimostrino il possesso del requisito del Patto di Stabilità Interna per l'anno 2008, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia NON superiore al 31%	
TOTALE FONDO	€ 8.086,61

Risparmi della disciplina straordinario	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.086,61

fondo straordinario art.14 comma 1	
stanziato	
erogato	
economia che andrà ad impinguare il fondo anno 2015	

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

art. 6

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ANNO 2016

Dettaglio per singola voce

Rischio

E' l'esposizione continua e diretta al contatto con sostanze chimiche e biologiche, ovvero come da piano di valutazione dei rischi ai sensi della Legge 626/94, nonché i lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico, e l'attività dei conduttori di macchine complesse.

1. Importo annuo: € 0

Disagio

Si considera l'indennità di disagio come quell'indennità specifica rivolta a remunerare singole situazioni lavorative che comportino difficoltà di adattamento rispetto alle normali mansioni correlate al profilo professionale. A titolo esemplificativo di seguito si elencano le attività che rientrano nella fattispecie indennizzabile:

1. Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro (escluso il turno, a titolo esemplificativo: orario plurisettimanale)
2. Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche avverse (all'aperto, in luoghi esposti ad ogni situazione climatica)
3. Esposizione a situazioni di disagio connesse all'utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature di utilizzo disagiata (es. martelli pneumatici, strumenti a vibrazione, a spinta, a percussione, ecc. quando non rientrino nelle situazioni a rischio)
4. Esposizione a situazioni di disagio connesse all'esercizio di funzioni che presentano, per tipologia e natura, oggettivi elementi di particolare onerosità per ambiente di svolgimento, costituzione delle funzioni, oggetto specifico della prestazione (necrofori, operai che operano in fognie e cunicoli, pulitori di canne fumarie)
5. Esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio.

In relazione alle caratteristiche organizzative dell'ente vengono individuate le seguenti posizioni di lavoro alle quali attribuire la predetta indennità:

2. Importo annuo: € 720,00

Indennità di Disagio			
Dipendenti	Importo annuo	Mesi	Spesa €
Autista Scuolabus	360,00	12	360,00
Autista Scuolabus	360,00	12	360,00
		TOTALE	720,00

Particolari Posizioni di Responsabilità

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 e all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004, può essere determinato esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica. A titolo esemplificativo di seguito si elencano le attività che rientrano nella fattispecie Indennizzabile:

1. Responsabilità legate alle funzioni esercitate su più aree e/o servizi anche differenti da quella di assegnazione (es. Demografici e Servizi Socio-Scolastici): Istr. Demografico cat. C;
2. Responsabilità di redazione e istruttoria di dichiarazioni Amministrative e fiscali: Istr. Finanziario cat. C
3. Responsabilità dei rapporti con Amministrazioni Locali e Statali (es. Agenzie Fiscali, Serv. Telematici Entratel, Inps per trasmissione denunce contributive. Istr. Finanziario cat. C;
- 1.4. Responsabilità rapporti con MEF, Min. Tesoro, con titolarità di firma digitale a rilevanza esterna: Istr. Finanziario cat. C
5. Responsabilità rapporti con istituzioni Scolastiche e Sesto assistenziali con autonomia nella redazione atti: Istr. Demografico cat. C
6. Responsabilità di Economo con rilevanza esterna e responsabile rendicontazione Agenti Contabili Corte dei Conti: Istr. Finanziario;
7. Responsabilità di Delega per il rilascio di certificati di Anagrafe, Stato Civile. Istr. Demografico cat. C

In relazione alle caratteristiche organizzative dell'ente vengono individuate le seguenti posizioni di lavoro alle quali sono attribuite specifiche responsabilità:

3. Importo annuo: € 1.870,00

Indennità Specifiche Responsabilità			
Dipendenti	Importo annuo	Mesi	Spesa €
Istr. Amm.	1.100,00	12	1.100,00
Istr. Amm. Pt	1.100,00	12	770,00
	TOTALE		1.870,00

Tutte le somme, relative alle specifiche sopra elencate eventualmente non erogate, andranno ad incrementare il Fondo Produttività

Maneggio valori

Si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera (da 0,52 a 1,55 €/giorno) quando l'importo di denaro maneggiato durante l'anno è pari o superiore a 350 volte la misura stabilita contrattualmente per l'indennità.

4. Indennità di maneggio valori : € 0

Indennità di Comparto

La somma a carico del Fondo anno **2016**, in base ai criteri di cui all'art. 33 del CCNL 22-01-04 e dalla Tabella D del medesimo CCNL, ammonta a **€ 1.593,00**

Dip.	Categoria	Mesi lavorati	Importo mensile 2003	Importo mensile 2004	Importo annuo
			Colonna (2)	Colonna (3)	Euro
1	B	12	6,00	29,58	426,96
1	B pt 75%	12	4,50	22,19	320,28
1	C	12	7,01	34,45	497,52
1	C 70%	12	4,91	24,12	348,24
TOTALE					1.593,00

Le somme del presente capitolo eventualmente non erogate andranno ad incrementare il Fondo Produttività

Specifiche disposizione di Legge

Quota del fondo destinato a compensi per incentivare attività e prestazioni che specifiche norme di legge prevedono per determinate categorie di personale:

Risorse che derivano da art. 59, comma 1, lett. p) Dlgs. 446/97 e art. 3, comma 57 L. 662/96 (Recupero evasione ICI)

Totale per l'anno 2016, € **1.000,00**

Importi liquidati ai sensi dell'art. 92 comma 5 della Legge Quadro in materia di lavori pubblici, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (LEGGE MERLONI) = € **1.057,80**

Produttività Individuale e Collettiva

Il Fondo per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi per l'anno 2016 ammonta complessivamente a: € **31,29** (Quota suscettibile d'incremento in seguito ad economie derivanti dagli altri fondi).

Le parti convengono, che il premio incentivante la produttività verrà corrisposto entro il mese di **MAGGIO** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali

Il Fondo per il finanziamento degli incrementi retributivi connessi alle **progressioni economiche orizzontali**, già realizzate negli anni precedenti ammonta complessivamente a : € **2.872,32**.



art. 7
Norme finali

Il presente contratto decentrato integrativo sostituisce ed integra gli accordi precedentemente sottoscritti. Per quanto non contenuto nel presente accordo si rinvia ai contratti precedenti e al CCNL.

██████████ presso la sede del Comune di Tavigliano, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo per personale del comparto le delegazioni trattanti composte da :

dr. Ceretto Cesare (Presidente)

-Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria RSU:

Acquadro Milla

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

Marilena Santo

(CISL FP)



Hanno siglato il presente contratto decentrato integrativo per l'annualità economica 2016.